

Assonime interviene come di consueto con circolare sulle dichiarazioni annuali Ires e Irap

A fini Irap benefici R&S radicati

Restituzione? Se il Patent Box consuma imponibile positivo

DI GIANLUCA STANCATI
E GIOSUÈ MANGUSO

Circa la restituzione dei benefici per il credito "R&S" causa attivazione dell'agevolazione "Patent Box" nella versione premiale, l'esito della risposta delle Entrate 102/2026 risulta meno lineare rispetto alla soluzione prospettata dall'istante a supporto del recupero progressivo lungo i periodi di imposta con risultati fiscali positivi da compensare con le perdite pregresse. Ai fini Irap la restituzione dovrebbe richiedersi solo ove il Patent Box consumi una base imponibile positiva. Si tratta di uno dei numerosi punti trattati, insieme con Ires premiale, doppio binario, bilancio redatto in base a principi contabili esteri, distribuzione non proporzionale di utili, avviamento negativo, dalla circolare 17 del 24 giugno 2026 con cui Assonime interviene come di consueto sulla dichiarazione annuale Ires ed Irap.

Circa l'Ires premiale, l'Associazione evidenzia talune criticità dell'intervento agevolativo, tra le quali la quota di utili da destinare agli investimenti da calcolare in base agli ammontari effettivamente accantonati ancorché superiori al livello minimo richiesto, nonché il computo di incremento occupazionale per le imprese che impiegano lavoratori stagionali e in presenza di operazioni straordinarie. In ordine ai regimi di riallineamento previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 192/2024 se ne sottolinea la fruibilità per eliminare le divergenze rilevate dalle microimprese che redi-

gono il bilancio in forma abbreviata e per quelle emerse in occasione delle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate da contribuenti che applicano gli stessi principi contabili. Per i soggetti residenti che adottino principi contabili esteri di cui alla risposta AdE n. 220/2025, Assonime condivide la cautela circa la necessità di un prospetto integrativo/di raccordo rispetto alle risultanze del bilancio consolidato IAS/IFRS compliant. L'invocata apposizione sullo stesso di una data certa appare incoerente con quanto disposto per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ex art. 152, comma 1 del Tuir. Tanto più ove si consideri la modifica prospettata in tal senso dall'art. 18 dello Schema di decreto correttivo "omnibus", con valenza innovativa pro futuro. In difetto di tale rendiconto dovrebbe comunque riconoscersi il regime di derivazione rafforzata dei soggetti OIC adopter, così come affermato ai fini dell'art. 167 del Tuir per le CFC che redigono i bilanci in conformità agli standard contabili unionali (circ. AdE n. 18/2021). Secondo Assonime, la fattispecie della distribuzione non proporzionale di utili, esaminata nella risposta AdE n. 90/2026, presenta conclusioni non condivisibili e lascia aperta la questione circa il costo sofferto a beneficio dei soci "avvantaggiati". La qualificazione del differenziale quale sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 3 lett. b) del Tuir, quanto meno, trascura la verifica dell'eventuale

conformità della delibera al diritto societario ed alle previsioni dello statuto. Laddove le somme aggiuntive rispondessero allo specifico interesse (della società o dei soci) di stabilizzare la compagine sociale, dovrebbe coerentemente ricercarsi l'assunzione di un vincolo di incedibilità tale da fondare, simmetricamente, un costo deducibile ed un provento tassabile (quale reddito diverso ex art. 67 del Tuir per il beneficiario non imprenditore). Infine, Assonime commenta la novità legislativa dell'art. 3 del d.l. n. 38/2026, secondo cui il differenziale negativo tra corrispettivo e il fair value dei beni acquisiti rilevato a conto economico ai sensi dell'IFRS 3, qualora l'operazione di acquisto di azienda possieda determinati requisiti di mantenimento occupazionale, concorre alla formazione dell'imponibile IRES e IRAP in forma rateizzata. Relativamente alla possibilità che questa novella, indirettamente, valga a disciplinare anche il regime fiscale ordinario di tale provento (in assenza, cioè, delle condizioni di mantenimento occupazionale), stante gli approcci alternativi per una derivazione piena ovvero limitata ai rilasci del fondo di negative goodwill netto, si auspica un chiarimento ufficiale.

— © Riproduzione riservata —

